

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1320-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE PIASENTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 30 novembre 1960 (V. Stampato n. 2586)*

presentato dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 DICEMBRE 1960

Comunicata alla Presidenza il 14 febbraio 1961

Aumento delle sovvenzioni alle Associazioni d'Arma

ONOREVOLI SENATORI. — Le Associazioni d'Arma sono così simpaticamente entrate nella coscienza popolare, fanno così frequentemente parte della nostra personale esperienza, che non è il caso di illustrarne qui le caratteristiche e le finalità.

Indubbiamente, mantenendo anche nello ambito della vita civile quei rapporti di solidarietà che la vita militare crea; ravvivando, negli anni, i ricordi delle glorie e dei sacrifici che onorano le Armi ed i Corpi e facendone in qualche modo partecipi — al di là dell'evento — le generazioni più giovani; contribuendo, nella spontaneità generosa della loro formazione e della loro vita organizzativa, a formare i tessuti più validi d'una coscienza civica e democratica, fatti d'integrità, di disciplina, di dedizione, di rispetto dello Stato, di sereno amore di Patria, le Associazioni d'Arma rappresentano un fatto di costume che lo Stato providamente riconosce, attribuendo ad esse personalità giuridica, ed assicurando loro — sia pure in modesta misura — i mezzi necessari per il funzionamento.

Con la legge n. 935 del 31 luglio 1956 si fissò l'ammontare delle sovvenzioni a carico

del Ministero della difesa — che ha l'onere della vigilanza e del finanziamento — in lire 80 milioni; col provvedimento in esame si propone di aumentare il contributo a lire 120 milioni. Le ragioni di tale aumento sono varie: l'estendersi dell'organizzazione periferica dei Sodalizi; la necessità di far fronte ad intuibili esigenze connesse con le imminenti celebrazioni del Centenario dell'unità d'Italia; soprattutto, l'aumento nel numero delle Associazioni, da 12 a 15.

Attualmente, le Associazioni d'Arma di cui trattasi sono queste: Carabinieri, Fanteria, Granatieri, Bersaglieri, Alpini, Cavalleria, Aeronautica, Artiglieria, Carristi, Genieri e Trasmettitori, Autieri, Marinai; dopo il 1956 si è avuto il riconoscimento giuridico dei Paracadutisti, dei Cappellani militari, della Sanità militare. È in corso il riconoscimento dell'Associazione nazionale commissariato.

Per le ragioni poc'anzi esposte il relatore confida che, dopo l'approvazione della Camera dei deputati, non mancherà a questo opportunissimo provvedimento anche quella del Senato.

PIASENTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il limite massimo complessivo di lire 80 milioni entro il quale, per ciascun esercizio finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle Associazioni d'arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 935, è stabilito in lire 120 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1960-61.

Art. 2.

La maggiore spesa di lire 40 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1960-61 sarà fronteggiata mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo numero 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.